



COMUNE DI FANO

Provincia di Pesaro e Urbino

ORIGINALE

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

Nr. 556

Del 11/12/2025

OGGETTO:

Aggiornamento ed approvazione del nuovo piano tariffario per l'applicazione dell'imposta di soggiorno I.E.

L'anno **Duemilaventicinque**, il giorno **Undici** del mese di **Dicembre** dalle ore **08:55** nella Residenza Municipale della città di Fano, convocata su invito del Sindaco, disposta nei modi di legge, si è riunita la Giunta Comunale nelle persone dei signori:

1)	Luca Serfilippi	Sindaco	Presente
2)	Loretta Manocchi	Vice Sindaco	Presente
3)	Alberto Santorelli	Assessore anziano	Assente
4)	Alessio Curzi	Assessore	Presente
5)	Gianluca Ilari	Assessore	Presente
6)	Loredana Maria Laura Maghernino	Assessore	Presente
7)	Mauro Talamelli	Assessore	Presente
8)	Lucia Tarsi	Assessore	Presente

Presenti: 7 Assenti: 1

Assume la presidenza **Luca Serfilippi**.

E' altresì presente il Segretario Generale **Davide Giacomo Pratico'** che partecipa con funzioni di consulenza e di verbalizzazione.

OGGETTO:

Aggiornamento ed approvazione del nuovo piano tariffario per l'applicazione dell'imposta di soggiorno I.E.

LA GIUNTA COMUNALE

VISTA la Deliberazione di Giunta Comunale n. 32 del 02/02/2023 con la quale è stato aggiornato ed approvato il nuovo piano tariffario per l'applicazione dell'imposta di soggiorno;

VISTA la Deliberazione del Consiglio comunale n. 51 del 27/04/2023 avente ad oggetto: "Aggiornamento e approvazione del nuovo Regolamento per l'applicazione dell'imposta di soggiorno - I.E".

CONSIDERATO che la gestione diretta dell'imposta di soggiorno compete al Comune di Fano e che l'Ufficio Tributi Comunale è preposto al rilascio di informazioni e chiarimenti in merito alle procedure amministrative dirette alla effettuazione dei relativi pagamenti secondo le tariffe vigenti;

PRECISATO che la quantificazione dell'imposta di soggiorno è determinata dalla tipologia di struttura ricettiva, dalle caratteristiche e dai servizi offerti dalla stessa, nonché dal periodo e dal numero di persone che effettuano il pernottamento;

VISTO lo Statuto Comunale;

RICHIAMATI i seguenti atti normativi:

- Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali, approvato con Decreto Legislativo n. 267/2000;
- Legge Regionale 11 Luglio 2006 n. 9 "Testo unico delle norme regionali in materia di turismo" pubblicata nel B.U.R.M. n. 73 del 20 Luglio 2006;
- Decreto Legislativo 14 marzo 2011 n. 23 recante disposizioni in materia di federalismo fiscale municipale e, nello specifico, l'articolo 4, comma 1, il quale consente ai Comuni capoluogo di Provincia, alle Unioni di Comuni nonché ai Comuni inclusi negli elenchi regionali delle località turistiche o città d'arte di istituire, previa Deliberazione di Consiglio Comunale, un'imposta di soggiorno a carico di coloro che alloggiano nelle strutture ricettive situate sul proprio territorio, da applicare secondo criteri di gradualità in proporzione al prezzo, fino all'applicazione della misura massima di cinque euro per notte di soggiorno. Il relativo gettito è destinato a finanziare interventi in materia di turismo, ivi compresi quelli a sostegno delle strutture ricettive, nonché interventi di manutenzione, fruizione e recupero dei beni culturali ed ambientali locali, nonché dei relativi servizi pubblici locali;
- Decreto Legge 24 Aprile 2017 n. 50, convertito con modificazioni dalla Legge 21 Giugno 2017 n. 96, il cui articolo 4, comma 7, dispone che adeguare dall'anno 2017 gli enti che hanno facoltà di applicare l'imposta di soggiorno ai sensi dell'art. 4 del D. Lgs. 14 Marzo 2011 n. 23 ...omissis possono, in deroga all'art. 1, comma 26 delle Legge 28 Dicembre 2015 n. 208 e all'art. 1, comma 169, della Legge 27 Dicembre 2006 n. 296 istituire o rimodulare l'imposta di soggiorno ... omissis";

PRESO ATTO dell'esito dell'incontro del Tavolo economico del 20.11.2025 in cui su iniziativa dell'Assessorato al Turismo e Grandi Eventi del Comune di Fano le Associazioni di categoria ivi presenti concordavano l'aumento dell'imposta di soggiorno a partire dall'anno 2026 nelle dimensioni riportate nel prospetto allegato al presente atto deliberativo;

CONSIDERATA pertanto la necessità ed opportunità da parte dell'Amministrazione Comunale di aggiornare il piano tariffario relativo all'applicazione dell'imposta di soggiorno, in considerazione delle mutevoli esigenze di settore, nonché dei recenti andamenti dei flussi turistici, della stagionalità

e della durata del soggiorno, con il fine principale di promuovere iniziative che favoriscano gli arrivi e le presenze nelle strutture ricettive alberghiere ed extra-alberghiere;

CONSIDERATO altresì che tale aggiornamento delle tariffe trova motivo anche nell'esigenza dell'Amministrazione comunale di investire nel settore turistico, incentivando il miglioramento dei servizi, la promozione del territorio e la fruizione dei servizi turistici in un mercato in costante sviluppo ed in continuo divenire in termini di aggiornamento professionale, innovazione e digitalizzazione dei servizi, nuove forme di fruizione dei territori e di promozione della città come destinazione turistica con particolare attenzione anche alla zona di Fano Sud;

PRESO ATTO che l'art. 42, comma 2, lettera f) del D.Lgs n. 267/2000 e successive modificazioni, dispone che il Consiglio Comunale ha competenza limitatamente all'istituzione e all'ordinamento dei tributi, con esclusione della determinazione delle relative aliquote che, pertanto, rimane di competenza della Giunta Comunale;

RICHIAMATO l'art. 13, comma 15, del D.L. n. 201 del 6 dicembre 2011 convertito con modificazioni, il quale ha stabilito che a decorrere dall'anno di imposta 2012, tutte le delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie dei comuni sono inviate al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento delle finanze, entro il termine di cui all'art. 52, comma 2, del d.lgs. n. 446/1997, e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione, esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo delle stesse nell'apposita sezione del portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360;

VISTO altresì il Decreto Crescita 34/2019 che ha inciso sull'efficacia delle deliberazioni riguardanti l'imposta di soggiorno, inserendo il comma 15-quater all'art. 13 del D.L. 201/2011 che prevede che dall'anno 2020, i regolamenti e le deliberazioni di approvazione delle tariffe relative all'imposta di soggiorno hanno effetto dal primo giorno del secondo mese successivo a quello della loro pubblicazione sul sito del Ministero e Finanze;

VISTA la proposta presentata dall'Assessore al Turismo e Grandi Eventi Alberto Santorelli;

PRESO ATTO del Verbale n. 55 del 09.12.2025 con cui il Collegio dei Revisori dei Conti esprimeva parere favorevole alla presente proposta di Deliberazione ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 239 del TUEL;

DATO ATTO che pertanto la gestione del bilancio avviene secondo i criteri di cui all'art. 163 del D. Lgs 267/2000 aggiornato al D. Lgs 118/2011 – coordinato con il D. Lgs n.126 del 2014: *“Esercizio provvisorio e gestione provvisoria”*;

RICHIAMATO l'art. 48 del TUEL n. 267/2000 *“Ordinamento degli Enti Locali”*;

ATTESTATO:

- il rispetto di tutte le disposizioni e l'assolvimento di tutti gli adempimenti e prescrizioni previsti dal vigente Piano per la Prevenzione della Corruzione e Trasparenza, nonché delle direttive attuative dello stesso;
- il rispetto di quanto previsto dal Codice di comportamento dei dipendenti pubblici – a norma dell'art. 54 del D. Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 – di cui al D.P.R. n. 62/2013 integrato con deliberazione della Giunta Comunale n. 432 del 09.10.2025;
- che il Responsabile del Procedimento non si trova in alcuna situazione di conflitto di interessi, ai sensi dell'art. 6-bis, Legge n. 241/1990 e ss.mm.ii. e dell'art. 7 del D.P.R. n. 62/2013 e che, a tal proposito, in conformità a quanto disposto dalle Linee Guida ANAC n. 15/2019, per la procedura in oggetto non è stata presentata alcuna dichiarazione circa la sussistenza di una situazione di conflitto

di interessi;

ATTESTATA ai sensi dell'art. 147 bis del D. Lgs. 267/2000 la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa del presente atto e considerato che lo stesso comporta riflessi diretti sulla situazione economico - finanziaria dell'Ente;

VISTI i seguenti pareri espressi sulla sopra indicata proposta di Deliberazione, ai sensi dell'art. 49 comma 1 del T.U.E.L., di cui al D. Lgs. 267/2000:

a) Parere di regolarità tecnica da parte del Dirigente del Settore Cultura e Turismo Dott. Ignazio Pucci in data 03.12.2025, favorevole;

b) Parere di regolarità contabile da parte della Dirigente dei Servizi Finanziari Dott.ssa Daniela Mantoni in data 03.12.2025, favorevole;

Per quanto sopra, con voti unanimi palesemente espressi

D E L I B E R A

1) di RICHIAMARE le premesse quale parte integrante e sostanziale del presente atto deliberativo;

2) di DARE ATTO che dal 2026 è volontà dell'Amministrazione comunale di Fano, in accordo con le Associazioni di categoria del territorio, procedere con un aggiornamento dell'imposta di soggiorno come da prospetto allegato al presente atto;

3) di APPROVARE il nuovo piano tariffario - che si allega al presente atto - relativo all'applicazione dell'imposta di soggiorno, opportunamente modificato secondo le esigenze di settore, che entrerà in vigore ai sensi del comma 15-quater dell'art. 13 del D.L. 201/2011, il primo giorno del secondo mese successivo alla sua pubblicazione;

4) di DARE ATTO:

- che il Responsabile del Procedimento è il Dott. Davide Frulla, Funzionario E.Q. della U.O.C. Grandi Eventi – Sport – Ufficio Europa – Ricerca e gestione finanziamenti;

- che il Responsabile del Procedimento non si trova in alcuna situazione di conflitto di interessi con riferimento al procedimento di cui trattasi, ai sensi dell'art. 6-bis, Legge n. 241/1990 e ss.mm.ii. e dell'art. 7 del D.P.R. n. 62/2013 e che, a tal proposito, in conformità a quanto disposto dalle Linee Guida ANAC n. 15/2019, per la procedura in oggetto non è stata presentata dal RUP alcuna dichiarazione circa la sussistenza di una situazione di conflitto di interessi;

- che la presente deliberazione sarà pubblicata sul sito istituzionale del Comune di Fano, nell'ambito dell'Albo Pretorio.

Inoltre con separata votazione unanime palesemente espressa

D E L I B E R A

di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del "*Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali*" - T.U.E.L. approvato con D. Lgs. 18.08.2000, n. 267 e successive modifiche ed integrazioni, al fine di permettere il tempestivo aggiornamento delle tariffe.

Verso il presente atto chiunque abbia interesse può proporre entro 60 giorni ricorso al Tribunale Amministrativo delle Marche con le modalità di cui al D. Lgs. 02.07.2010 n. 104, oppure entro 120 giorni ricorso straordinario al Presidente della Repubblica ai sensi del D.P.R. 24/11/1971 n. 1199.

DEL CHE È REDATTO IL PRESENTE VERBALE, COME APPRESSO SOTTOSCRITTO.

Il Sindaco
Luca Serfilippi
F.to digitalmente

Il Segretario Generale
Davide Giacomo Pratico'
F.to digitalmente

La presente deliberazione della Giunta Comunale N. **556** del **11/12/2025** sarà pubblicata all'Albo Pretorio.

È stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 comma 4° del D. Lgs. n. 267/2000.

Fano, li 11/12/2025

L'incaricato dell'ufficio segreteria
Valentina Ferrari



COMUNE DI FANO

Provincia di Pesaro e Urbino

SETTORE CULTURA E TURISMO

U.O.C. Grandi Eventi - Sport - Ufficio Europa - Ricerca e gestione
finanziamenti

RELATA DI PUBBLICAZIONE

La presente deliberazione di G.C. n. 556 del 11/12/2025 è stata pubblicata all'albo pretorio informatico del Comune di Fano ai sensi dell'art.124, comma 1, del D.Lgs. n.267/2000 dal 17/12/2025 al 01/01/2026.

Fano, 17/12/2025

Il responsabile albo pretorio
Archivista Informatico
Stefania Lombardi